REGOLAMENTO GENERALE SULLA RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E SOLIDALE S. DOMENICO

Premessa

Il presente Regolamento ha come scopo la regolazione dei rapporti economici tra i soci della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale S. Domenico (da ora in poi denominata CERS) presenti nelle sue varie configurazioni con particolare riferimento alla ripartizione degli Incentivi derivanti dalla Condivisione dell'Energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze maturati dalla CERS e dai servizi forniti in proprio o tramite terze parti.

Il Regolamento si basa su principi di sussidiarietà, inclusività, partecipazione e solidarietà. A tal fine, la CERS, nel rispetto dei principi e valori espressi nello Statuto, destina le proprie risorse economiche ai soci Prosumer e Consumer, a scopi di solidarietà o a progetti di interesse generale per la comunità locale e per sovvenire ai costi di gestione, amministrazione, funzionamento.

Ove non diversamente definito nel presente Regolamento, per Comunità locale deve intendersi ogni realtà presente all'interno del territorio ove opera la Comunità Energetica e non solo il territorio del quartiere di S. Domenico in Udine.

Si fa altresì presente che la normativa vigente prevede che la tariffa premio venga calcolata in relazione a parametri articolati e variabili, che non possono essere noti a priori o stabili durante l'anno. Tali parametri sono:

A) la potenza degli impianti attivi nella Configurazione;
B) il prezzo zonale orario dell'energia sul mercato all'ingrosso che determina una variazione dell'incentivo (ad es.: per gli impianti <200 kWp, tra 80 e 120 €/MWh);
C) il fatto che per la realizzazione dell'impianto il proprietario, nel caso in cui sia un'impresa, abbia ricevuto o meno un contributo in conto capitale; in tal caso, la tariffa premio viene ridotta dallo 0% al 50% in ragione della percentuale di contributo in conto capitale dallo 0% al 40% ricevuto, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del DM Mase 414/23, Allegato 1;
D) la percentuale di Energia condivisa all'interno della comunità, in ottemperanza alle prescrizioni di cui l'art. 3 comma 2. lettera g) del D. M. Mase n. 414/23, Allegato 1;

Quanto sopra determina il fatto che le percentuali di riferimento relative alla suddivisione della tariffa premio sono soggette a variazioni non predeterminabili, pertanto, alla chiusura dell'anno finanziario è impossibile prevederne con precisione l'ammontare annuo percepito dalla CERS e, di conseguenza, la quota ripartibile fra i vari soggetti aventi titolo. Questi dati saranno noti quando il Gestore dei Servizi Energetici ne darà comunicazione nel giugno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Di seguito si indica il significato di alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento:

- **Il GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici che provvede a devolvere alla CERS gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze.
- **Incentivi**: Importi ricevuti dalla CERS dal GSE derivanti dalla Condivisione dell'Energia (la Tariffa premio GSE, il Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, ecc.) e dalla eventuale cessione delle eccedenze.
- **Tariffa Premio:** è l'incentivo erogato dal GSE alla CERS sull'energia condivisa. Ai fini della ripartizione interna, tale valore viene distinto in Quota non eccedente e Quota eccedente.
- **Quota non eccedente**: porzione di incentivo derivante dall'Energia condivisa che NON eccede la soglia del 55% (ridotta al 45% in presenza di Prosumer con contributo) rispetto al totale dell'Energia immessa.

- **Quota eccedente**: porzione di incentivo derivante dall'Energia condivisa che eccede la soglia del 55% (ridotta al 45% in presenza di Prosumer con contributo) rispetto al totale dell'Energia immessa.
- **Configurazione**: l'insieme di Prosumer e Consumer soci attivi nella medesima cabina primaria.
- **Prosumer**: è il socio consumatore, inserito in Configurazione, che detiene un impianto di produzione di energia.
- **Consumer**: è il socio inserito in Configurazione che non dispone di impianto di produzione di energia, ma partecipa proattivamente alla condivisione dell'energia.
- **Fondo di solidarietà**: Fondo intestato alla CERS le cui risorse sono destinate alle attività di cui all'art. 13 bis Statuto e all'Allegato 1 del presente Regolamento.
- **Energia immessa**: energia elettrica prodotta dagli impianti dei Prosumer che, non essendo autoconsumata istantaneamente, viene immessa nella rete di distribuzione.
- **Energia condivisa**: quota dell'Energia immessa che, nello stesso intervallo temporale in cui viene immessa, viene effettivamente prelevata e utilizzata dai Consumer della medesima configurazione. Rappresenta il valore alla base del calcolo degli Incentivi riconosciuti dal GSE.

Articolo 1

1. In esecuzione dello Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di destinazione e di utilizzo degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze costituiti da:
   i. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021 e dal DM del MASE n. 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") che rilevano per la Configurazione ai sensi dell'art. 3.4, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 272/2022 ("TIAD");
   ii. il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (il "Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata") determinata ai sensi dell'art. 6 del TIAD.
   iii. gli altri importi derivanti da impianti di proprietà della CERS, ovvero da impianti di terzi (i "Produttori Terzi" o altrimenti detti "producer") a condizione che questi ultimi abbiano sottoscritto il presente Regolamento per accettazione.
2. Con l'adesione alla CERS, i Prosumer danno mandato alla medesima per la costituzione e la gestione della Configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi dell'art. 3.4, lett. e) del TIAD (deliberazione 727/2022/R/eel) e la individuano quale soggetto delegato responsabile dell'Energia condivisa, demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo da e verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di destinazione e di utilizzo degli importi di cui all'art 15 dello Statuto (quote di iscrizione, liberalità, donazioni, eredità, ecc.).

Articolo 2

Destinazione degli Importi a disposizione della Comunità

1. Gli importi economici a disposizione della CERS possono derivare dalla condivisione dell'energia (incentivi e valorizzazione) e da altri tipi di importi.
2. Gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia della CERS sono destinati:
   a. prima di tutto alla copertura dei costi per il funzionamento della CERS, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;
   b. per la parte restante ai Prosumer, ai Consumer e al Fondo di solidarietà secondo le percentuali di ripartizione previste dall'art. 3.

3. In caso di necessità o di scarsità di risorse da ripartire, il Consiglio ha la facoltà di proporre all'Assemblea diverse modalità e percentuali di ripartizione che contemplino anche la sospensione o il rinvio della ripartizione degli Incentivi ricevuti.
4. Gli altri tipi di importi, non derivanti dalla condivisione dell'energia, possono essere, altresì, destinati, secondo le necessità, alla copertura prioritaria dei costi di funzionamento della Comunità e/o al Fondo di solidarietà, secondo quanto indicato all'art. 8.
5. Ulteriori utili o proventi derivanti da servizi erogati dalla CERS verso propri membri o verso terze parti possono essere destinati anche al Fondo di solidarietà.

Articolo 3

Ripartizione degli Incentivi

1. I beneficiari degli Incentivi, di cui all'art. 2, sono i Prosumer, i Consumer e il Fondo di solidarietà.
2. Gli Incentivi sono ripartiti sulla base dei seguenti criteri:
   a) La Quota non eccedente dell'incentivo è destinata:
      i. Per il 40% ai Prosumer;
      ii. Per il 32,5% ai Consumer;
      iii. Per il 27,5% al Fondo di solidarietà.
   b) La Quota eccedente dell'incentivo è destinata per il 70% al Fondo di solidarietà e per il 30% ai Consumer diversi dalle imprese.
3. La CERS provvederà al calcolo della quota di assegnazione spettante a ciascun Prosumer e Consumer sulla base dei dati forniti dal GSE, secondo un criterio di proporzionalità al contributo effettivo di ciascuno alla produzione o al consumo dell'Energia condivisa
4. Al fine di garantire l'equità tra i soci e il rispetto della normativa vigente (Decreto CACER e TIAD), la determinazione della Quota non eccedente sarà effettuata singolarmente per ogni impianto. Pertanto, il valore soglia (45% o 55%) verrà applicato esclusivamente all'Energia immessa dal singolo prosumer in base alla presenza, o meno, di contributi in conto capitale sul proprio impianto in modo tale che la limitazione imposta alla quota dei prosumer con contributo non ricada sulla quota dei prosumer senza contributo.

Articolo 4

Modalità e tempi di pagamento degli incentivi ai soci

1. Il pagamento degli incentivi ai Prosumer e Consumer avverrà tramite bonifico bancario, ove possibile, o tramite pagamenti comunque tracciabili da parte della CERS, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.
2. La CERS provvederà al calcolo della quota di assegnazione spettante a ciascun Prosumer e Consumer e a comunicarlo al medesimo entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione di conguaglio da parte del GSE. La verifica del superamento delle soglie e il relativo calcolo delle quote sono effettuati annualmente, a consuntivo, sulla base dei dati e degli importi definitivi comunicati dal GSE.
3. Gli incentivi maturati nell'anno n, vengono versati ai singoli membri nell'anno n+1, con cadenza annuale per importi superiori a 40 euro; importi inferiori vengono accantonati e versati non appena superata tale soglia nell'anno successivo.
4. Tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili.

Articolo 5

Facoltà di rinuncia

1. È in facoltà di ogni singolo membro rinunciare alle proprie spettanze derivantigli, di tempo in tempo, dalla condivisione dell'energia a favore del Fondo di solidarietà. Tale rinuncia sarà resa per iscritto, avrà durata annuale e sarà rinnovata tacitamente salvo disdetta da comunicare al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre. La disdetta della rinuncia decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla presentazione della disdetta e della successiva presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Raccolta fondi

1. È possibile la raccolta fondi tra gli associati e non, anche senza un obiettivo minimo né limiti di tempo per finanziare campagne informative e promozionali, la realizzazione di impianti da FER, l'acquisizione di tecnologie per l'accumulo e tecnologie per il monitoraggio ed il controllo degli impianti da FER, sia propri che dei Prosumer, di stazioni di ricarica per autoveicoli e di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.
2. Tutti i proventi derivanti alla CERS dalla realizzazione degli impianti, delle tecnologie e dai servizi di cui sopra, saranno distribuiti seguendo i criteri del presente regolamento.
3. A ciascun associato è riconosciuta la facoltà di aderire o meno alle iniziative di raccolta fondi di cui al presente articolo.

Articolo 7

Configurazioni e accesso e recesso dalla Configurazione

1. La CERS è abilitata a costituire ed attivare configurazioni di clienti attivi in tutte le cabine primarie della propria zona di mercato (Nord); tali configurazioni adotteranno lo statuto della CERS e il presente regolamento generale, salva la possibilità di ogni Configurazione di adottare variazioni motivate e ritenute opportune, preventivamente condivise con il Consiglio Direttivo. Ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 "Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria" delle Regole Operative emanate dal GSE, ogni Configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.
2. Per l'accesso ad una Configurazione della CERS è necessario che il soggetto:
   - sia membro dell'associazione CERS;
   - sia titolare di un POD all'interno di un'area sottostante a una cabina primaria per la quale sia stata avviata o sia previsto di avviare, da parte della CERS, la procedura di accreditamento presso il GSE;
   - abbia fornito o abbia dichiarato di fornire alla CERS tutta la documentazione necessaria per avviare la procedura di riconoscimento presso il GSE;
   - abbia sottoscritto tutti i mandati e prodotto tutti i documenti previsti dal GSE nonché sottoscritto la liberatoria per il trattamento dei dati personali;
   - dichiari di accettare ed osservare il presente Regolamento.
3. In applicazione dell'articolo 13 bis ultimo comma dello Statuto, il recesso da una Configurazione della CERS deve essere comunicato al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre mediante lettera raccomandata o altra modalità che ne assicuri l'avvenuta ricezione (per es. PEC). Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la richiesta di recesso avrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. Se la richiesta è presentata dopo il 30 settembre e prima del 30 aprile

dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che avrà effetto trascorsi 180 giorni a partire dalla data della comunicazione.

4. Al fine di non compromettere la stabilità e l'equilibrio energetico ed economico della Comunità, e fatto salvo l'obbligo di permanenza in configurazione di almeno 5 anni previsto dalle Regole Operative del GSE e dall'Allegato alla DGR n. 1814 del 29.11.2024, per i prosumer il recesso dalla Configurazione della CERS avverrà con le modalità previste dal comma 3 con l'applicazione di tempi aggiuntivi massimi di permanenza determinati in funzione della quota di Energia condivisa dal socio rispetto al totale della CERS, come indicato nella seguente tabella.
5. Ai fini del presente articolo, la "quota di Energia condivisa dal socio" è determinata sui dati ufficiali del GSE relativi all'ultimo periodo annuale disponibile e conguagliato (o, in mancanza, sugli ultimi 12 mesi disponibili).

Quota di Energia condivisa dal socio (sul totale della CERS)	Tempo aggiuntivo di permanenza
Fino all'1%	Nessun tempo aggiuntivo
Oltre 1% e fino al 5%	3 mesi aggiuntivi
Oltre 5% e fino al 10%	6 mesi aggiuntivi
Oltre 10% e fino al 20%	12 mesi aggiuntivi
Oltre 20%	Tempi definiti con specifico accordo

6. In presenza di eventi eccezionali e documentati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la dismissione forzata dell'impianto, la cessazione dell'attività del socio o guasti gravi e irreparabili non sostenibili economicamente, il socio può richiedere una deroga ai tempi di permanenza sopra previsti. Il Consiglio Direttivo, valutata la documentazione presentata, può autorizzare il recesso anticipato stabilendo, se necessario, misure transitorie per salvaguardare, comunque, l'equilibrio energetico della Configurazione.

Articolo 8

Fondo di solidarietà: Individuazione dei beneficiari e dei progetti finanziabili

1. Le disponibilità economiche comunque derivate al Fondo di solidarietà sono destinate al contrasto della povertà energetica, ad attività sociali per il territorio, ad incentivare attività di promozione dell'associazione, alla realizzazione di impianti di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, a facilitare l'efficienza energetica, e ad altre iniziative finalizzate alla sostenibilità energetica, sociale e ambientale, ivi comprese quelle di cui all'Allegato.
2. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può integrare il Fondo di solidarietà con i proventi di cui all'art. 15 dello Statuto.
3. All'individuazione delle persone e delle famiglie beneficiarie di aiuti provvede il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della CERS o di altra persona qualificata; resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di adottare ulteriori criteri di individuazione, adeguatamente motivati. Individuata la persona e/o la famiglia da beneficiare, Il Consiglio Direttivo può delegare il Tesoriere a provvedere direttamente secondo le modalità che il Presidente gli indicherà, senza necessità di ulteriore delibera del Consiglio Direttivo.
4. Per l'utilizzo di fondi per altre finalità, si provvede sulla base di progetti e/o richieste pervenute, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo della CERS da parte di soggetti interni o esterni alla CERS; sulle richieste pervenute il Consiglio, previa specifica istruttoria. decide insindacabilmente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sull'utilizzo dei fondi del Fondo di cui al punto 3 dell'art. 3, c. 1, saranno presentate di solidarietà sono presentate annualmente all'Assemblea e, fermo restando il rispetto della privacy per i dati personali, pubblicati sul sito web della CERS.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i membri delle configurazioni afferenti alla CERS, ivi compresi quelli ad essa aderenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento valgono le norme vigenti, le delibere dell'Assemblea dei soci e le delibere del Consiglio Direttivo in quanto applicabili.

Allegato

Esempi di finalità a cui è possibile destinare la tariffa premio ottenuta dal Fondo

Le risorse del Fondo di solidarietà possono essere destinate, oltre che a quanto stabilito dall'art. 8, anche per le finalità previste nella parte finale del punto 2.2.2.1.3 delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e contributo PNRR del GSE che di seguito si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Finalità legate all'ambiente:

- *valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;*
- *valorizzazione e salvaguardia dei beni storico-culturali, dei beni pubblici non utilizzati;*

Finalità legate alle persone:

- *iniziative volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica;*
- *interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi*
- *di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità;*
- *promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo;*
- *sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.*

Al fine di garantire trasparenza, responsabilità e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità delle iniziative sopra descritte, in attuazione dei principi ESG (Environmental, Social e Governance), è possibile destinare quota parte della tariffa premio eccedentaria ad attività di valutazione dell'impatto sociale. A titolo esemplificativo:

- *iniziative per il coinvolgimento della comunità locale volte ad assicurare la trasparenza sull'uso delle premialità, come, ad esempio, l'organizzazione di eventi pubblici o la creazione di comitati consultivi locali;*
- *adozione di strumenti di misurazione dell'impatto sociale, come, ad esempio, il Social Return on Investment (SROI), per valutare l'efficacia delle risorse impiegate a fini sociali.*